

Zweiter Abschnitt. — Deuxième section.

Bundesgesetze. — Lois fédérales.

I. Organisation der Bundesrechtspflege.

Organisation judiciaire fédérale.

52. Decreto del 19 settembre 1894 nella causa Eredi Rusca.

Con sentenza del Tribunale di appello del Ticino 17 maggio 1894 gli eredi fu avv^{to} Modesto Rusca furono condannati a pagare al sig. Guglielmoni Angelo in Locarno la somma di fr. 16,000 cogli interessi e spese. Gli eredi Rusca ricorsero contro questa sentenza al Tribunale federale, chiedendone l'annullazione per denegata giustizia, e contemporaneamente fecero istanza al presidente perchè la procedura contro essi iniziata da Angelo Guglielmoni affine di ottenere il pagamento della somma indicata, fosse sospesa fino a decisione del ricorso. Il presidente della II^a sezione del Tribunale federale con decreto 17 agosto 1894 rifiutavasi però di accordare la provvisoria domandatagli e motivava il suo decreto col dire, che a prima vista e salvo un esame più approfondito, il ricorso non sembrava tale da promettere un esito favorevole, perciò non era il caso di sospendere l'esecuzione del giudizio querelato. In seguito di che gli Eredi Rusca si rivolsero alla I^a sezione del Tribunale federale chiedendo, che piaccia alla stessa di riformare il decreto del proprio presidente nel senso che la provvisoria in questione sia loro accordata, e accompagna-

rono questa loro domanda con una nuova istanza al presidente della seconda sezione, perchè avesse a sospendere gli effetti del giudizio querelato fino a tanto che il Tribunale si fosse pronunciato sul primo decreto emanato. Quest'ultima istanza fu difatti ammessa dal presidente della seconda sezione.

Per i seguenti motivi :

Rimedi di legge sono ammissibili solo in quanto la loro ammissibilità è riconosciuta dalla legge stessa. Ora la legge organica giudiziaria federale di prima (articolo 63) conteneva bensì il disposto, che le provvisorie rilasciate dal presidente dovessero essere sottoposte all'approvazione del Tribunale, e in base a questo disposto, quand'anche dalla pratica costante del Tribunale si avrebbe potuto dedurre un diritto di ricorso solo nel caso in cui una provvisoria era stata accordata, si avrebbe forse potuto discutere, se un diritto di ricorso esisteva anche nel caso contrario, vale a dire nel caso di un rifiuto del presidente di accordare le misure chieste da una delle parti. Nella nuova legge giudiziaria federale (art. 185) il disposto dell'art. 63 non fu però mantenuto, e ciò avvenne non per inavvertenza o per svista, come risulta chiaramente dal messaggio del Consiglio federale, ma nell'intenzione esplicita di deferire d'ora innanzi ogni competenza in materia al solo presidente del Tribunale. I di lui decreti riguardanti domande di provvisorie hanno pertanto un carattere definitivo, e non possono come tali formare oggetto di ricorso presso la rispettiva sezione del Tribunale.

Il Tribunale federale pronuncia :

Il ricorso degli Eredi Rusca contro il decreto 17 agosto 1894 è dichiarato inammissibile.